

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VAS 17 novembre 2016, n.189

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Variante al piano generale di lottizzazione comparto CA5 per proposta di permuta e rettifica e regolarizzazione di aree pubbliche". Autorità procedente: Comune di Manfredonia.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VAS

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vistala L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione;

Vista la DGR del 29.07.2016n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

PREMESSO CHE:

il Comune di Manfredonia in data 16.09.2016, accedeva, tramite le credenziali per l'autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa, alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it> sezione "VAS-Servizi online"), la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente alla "Variante al piano generale di lottizzazione comparto CA5 per proposta di permuta e rettifica e regolarizzazione di aree pubbliche", nota prot. n. 33543 del 13.09.2016 quale atto amministrativo di formalizzazione della proposta di "Variante al piano generale di lottizzazione comparto CA5 per proposta di permuta e rettifica e regolarizzazione di

aree pubbliche” a firma del Dirigente dell’Area Tecnica Settore 7 – Urbanistica ed edilizia, ing. Antonello Antonicelli;

- nota prot. n. 33840 del 15.09.2016 del Responsabile del Dirigente dell’Area Tecnica Settore 7 – Urbanistica ed edilizia, ing. Antonello Antonicelli, relativa all’applicabilità delle condizioni di esclusione dalla procedura di VAS della variante di cui si tratta, ai sensi dell’art. 7, comma 7.2, lettera a) punto III) del regolamento regionale n.18/2013 ();
 - F_119529_CA5_Shp.zip
 - F_119564_Tav. 01_UNICA.pdf
 - F_119570_2016 0215_ISTANZA.pdf
- nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Manfredonia provvedeva a selezionare la specifica disposizione del regolamento regionale n.18/2013, in particolare il punto III) lettera h) dell’art. 7, comma 7.2;
 - In data 18.07.2016 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale: <http://ambiente.regione.puglia.it> - sezione “VAS-Servizi online”;
 - inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089_10575 del 16.09.2016 con cui si comunicava al Comune di Manfredonia – Servizio Urbanistica la presa d’atto dell’avvio della suddetta procedura di registrazione;
 - Con nota prot. n. AOO_089_10976 del 29.09.2016 la Regione Puglia-Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava al Comune di Manfredonia l’avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all’applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014. La predetta nota (prot. 10976/2016) veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e valorizzazione del Paesaggio in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014;

ATTESO CHE, nell’ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:

- l’Autorità procedente è il comune di Manfredonia;
- l’Autorità competente in sede regionale è la Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VAS della Regione Puglia (L.R. n. 44/2012);

PRESO ATTO di quanto attestato dal Dirigente dell’Area Tecnica Settore 7 – Urbanistica ed edilizia, ing. Antonello Antonicelli, con nota prot. n. 33840 del 15.09.2016, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot.n. AOO_089_10574 del 16.0.2016, in cui si riporta:

“Omissis...

Atteso che la variante non attiene a suoli vincolati o a opere oggetto di particolari valutazioni o prescrizioni poste da parte di soggetti o ENTI coinvolti in sede di approvazione del Piano di Lottizzazione Generale, e che pertanto non necessita di ulteriori pareri;

Considerate le finalità della L.R. del 14 dicembre 2012, n. 44 e nello specifico l’art.3 che recita:

La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente ha la finalità di:

- a) garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente;*
- b) contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi;*
- c) favorire le condizioni per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi*

e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione degli effetti connessi all'attività economica;

d) assicurare che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le opportunità delle generazioni future.

Ritenuto, in ragione delle finalità di cui all'art. 3 della citata L.R. n.44/2012, le variazioni sopra rilevate, che nello specifico attengono alla diminuzione di 17 mq per il Verde pubblico, e di mq.2 dei Parcheggi Pubblici, ininfluenti sul bilancio complessivo delle are pubbliche che risulta invariato;

Vista la L.R.n.44 del 14/ 12/2012 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica";

Visto il Regolamento Regionale (R .R.) 09/10/2013 n. 18 di attuazione della L.R.n.44/ 12;

Visto il punto 7.1 dell'art. 7 del R.R. 09/10/2013 n. 18 di attuazione della L.R.n.44/ 12 che pone in capo all'autorità procedente (comune di Manfredonia) l'onere di acquisire, anche in caso di esclusione dalle procedure di VAS, le necessarie autorizzazioni, intese, concessioni licenze, pareri nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale con particolare riferimento alla valutazione d'incidenza dei progetti, e alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA;

Considerato che le aree oggetto di variante ineriscono mere precisazioni dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione, interessano modeste e supplementari aree, contermini al tracciato viario proposto in progetto, funzionali a garantire una migliore viabilità e, pertanto, riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 7.2, lettera a) punto III.

si attesta

che la variante in parola ai sensi dell'art.7.2 lettera a) punto 111, del R.R. n. 18/13, la sussistenza delle specifiche condizioni di esclusione dalle procedure di VAS della proposta di variante al Piano di lottizzazione del comparto CAS del comune di Manfredonia, in quanto trattandosi di modifica ai piani urbanistici comunali che si riferiscono a precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione.

Alla luce di quanto sopra riferito si chiede, ai sensi della R.R. n. 18/2013 che al Variante al PGL del comparto CA5 sia esclusa dalla procedura di VAS.

Rilevato che:

Con Deliberazione del 05.08.2015 n. 168, avente oggetto: "**Comparto CA/5. Variante di Riassetto Aree Pubbliche**", la Giunta Comunale di Manfredonia deliberava:

"Omissis"

- Di approvare la variante non sostanziale al piano di lottizzazione del comparto CA5 del vigente PRG, presentata dal presidente del Consorzio CA5 dott. Pasquale Pappalardo, redatta dall'arch. Domenico Azzarone, dove viene riportato il nuovo assetto delle aree pubbliche con i seguenti elaborati:
 - Tav. RT: Relazione Tecnica;
 - Tav. n. 1: Zonizzazione approvata-Zonizzazione di variante;
 - Tav. n. 1a: Zonizzazione inquadramento lotti su mappa catastale;
 - Tav. n.2: Planimetria Generale indicazione delle varianti;
 - Tav. n.2a: Planimetria Generale;
 - Tav. n.3: Viabilità parcheggi e verde pubblico;
- precisando che: l'approvazione della variante al P.L. si limita a soli aspetti urbanistici e fa salve le valutazioni che nel merito potranno fare gli uffici coinvolti per il rilascio del Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione primaria;
- le norme disciplinanti gli interventi proposti in variante non possono derogare i limiti e le previsioni delle vigenti normative tecniche-urbanistiche e/o il PRG;
 - restano altresì valide tutte le precisazioni già poste nei precedenti provvedimenti di adozione e approvazione del PL, eccetto quelle in contrasto con il contenuto del presente atto e che non hanno ragione di essere mantenute;
 - vanno effettuati, a cura e spese del consorzio CA5, i frazionamenti per la definizione catastale del nuovo as-

setto delle aree pubbliche;

DI PRENDERE ATTO che:

- Sono state ridefinite alcune rotatorie sulle strade perimetrali;
- E' stato ridefinito il tracciato della strada S2;
- Sono state modificate, in sede di rilascio dei P.d. C., in rapporto agli ingressi ai lotti edificatori proposti, le posizioni di alcuni stalli di parcheggio pubblico;
- La proposta di riassetto delle aree pubbliche, standard e viabilità, fermo restando la consistenza complessiva di mq. 116.973,00, comporta una riduzione della superficie destinata a viabilità in favore di un corrispondente aumento delle superfici a standard; nello specifico si tratta di un aumento delle aree destinate a verde pubblico, pari a mq. 2.120,00, una irrilevante riduzione delle aree a parcheggio pubblico pari a mq. 30, ed una riduzione della consistenza totale della viabilità di mq. 2.090,00 rispetto ai dati riportati negli atti di convenzione;

"Omissis"

VERIFICATO CHE, in esito all'istruttoria tecnica relativa a detta verifica a campione, espletata sulla base della documentazione prodotta dal Comune di Manfredonia e pubblicata nella predetta sezione del Portale Ambientale regionale, è emerso che la suddetta proposta di variante urbanistica non può ritenersi ascrivibile alla fattispecie di cui all'art.7, comma 7.2 lettera a) punto III del Regolamento regionale n.18/2013 ss.mm. ii. Detta variante consiste in diverse modifiche, di limitata entità, al piano di lottizzazione del comparto CA5 del Comune di Manfredonia, non riferibili alla condizione di esclusione di cui al succitato articolo 7.2. a) punto iii *"modifiche ai piani urbanistici comunali che si riferiscono a: precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione"*. Invero esse derivano da un'istanza di permuta, avanzata in data 15/02/2016 dall'intestatario del P.d.C., per la compensazione delle porzioni di suolo dei lotti B13, B16 e B17 e le prospicienti aree a verde pubblico di piano [...] *"al fine di operare una regolarizzazione sia dei lotti B13, B16 e B17 che delle contigue aree pubbliche [...]"* (cfr. nota prot.n. 33453 del 13/09/2016 del Comune di Manfredonia). Dette modifiche determinano la riduzione delle dotazioni di spazi riservati a verde pubblico e parcheggi (cfr. nota prot. n. 33453 del 13/09/2016 del Comune di Manfredonia) circostanza quest'ultima che non consente neppure di ricondurre dette modifiche alla fattispecie di cui al punto VII della medesima disposizione regolamentare.

Dalla consultazione degli strumenti informativi territoriali a disposizione del Servizio VAS (ortofoto volo 2013 – SIT Puglia; ortofoto volo 2013 e 2015 – Google Earth), è emerso che le opere/interventi di attuazione della proposta in esame risulterebbe già realizzate. A tal proposito si rimette alla Autorità procedente ogni conseguente valutazione di competenza in ordine agli atti amministrativi adottati anche con riferimento alle pregresse Deliberazioni di Consiglio Comunale di approvazione di varianti al medesimo piano di comparto, di cui agli atti di dello scrivente servizio non risultano informazioni in merito al previo espletamento delle pertinenti procedure in materia di valutazione ambientale strategica;

ATTESO CHE:

- Con nota prot. n. AOO_089_11783 del 24.10.2016, la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava al Comune di Manfredonia, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art. 17 del regolamento regionale n. 13/2015, le ragioni ostative all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione di cui all'art. 7, comma 7.2, lettera a) punto iii del Regolamento regionale n. 18/2013 alla *"Variante al piano generale di lottizzazione comparto CA5 per proposta di permuta e rettifica e regolarizzazione di aree pubbliche"*. Con la medesima nota si rappresentava al Comune di Manfredonia, in qualità di Autorità procedente, la facoltà di poter presentare, per iscritto, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa, e che, decorso inutilmente tale termine, il Servizio VAS avrebbe proceduto all'adozione del provvedimento definitivo, sulla base della documentazione agli atti.
- sono decorsi inutilmente i termini concessi per l'invio delle osservazioni al preavviso di rigetto prot. n. 11783/2016 (ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii.);

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto:

- a) di dover confermare le ragioni ostative all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione di cui all'**art.7, comma 7.2, lettera a) punto iii del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18** espresse con la richiamata nota prot. 11783/2016, che qui si intende integralmente richiamata,
- b) di non poter dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato "*Variante al piano generale di lottizzazione comparto CA5 per proposta di permuta e rettifica e regolarizzazione di aree pubbliche*";
- c) di dare atto, per quanto sopra esposto, ai fini della definitiva approvazione della proposta di variante in oggetto, che le suddette modifiche sarebbero dovute essere preventivamente sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento poiché dalla consultazione degli strumenti informativi territoriali a disposizione dello scrivente servizio (ortofoto volo 2013 – SIT Puglia: ortofoto volo 2013 e 2015 – Google Earth), è emerso che le opere/interventi di attuazione della proposta in esame risulterebbero già realizzati. Si rimette, pertanto, a codesta autorità comunale precedente ogni conseguente valutazione di competenza in ordine agli atti amministrativi adottati;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;

Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, ivi comprese "le ragioni ostative all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione" di cui all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto iii del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 espresse con la richiamata nota prot. n. AOO_089_11783 del 24.10.2016, che qui si intendono interamente riportate, quale parte integrante del presente provvedimento;
- **di non poter dichiarare** assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato "*Variante al piano generale di lottizzazione comparto CA5 per proposta di permuta e rettifica e regolarizzazione di aree pubbliche*";
- **di notificare** il presente provvedimento all'Autorità precedente – Comune di Manfredonia, a cura del Servizio VAS;

- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale,
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio – Sezioni “Urbanistica” e “Tutela e Valorizzazione del Territorio”;
 - al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
- **di pubblicare**, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 9 fasciate:
 - sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>;
 - sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione “VAS-Servizi online”), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

La Dirigente ad interim del Servizio VAS
Dott.ssa Antonietta Riccio